



Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ufficio del Procuratore distrettuale della Repubblica Giuseppe AMATO

Ai Procuratori Aggiunti
Ai Colleghi Sostituti
Al Magistrato di riferimento per l'informatica
Al Dirigente Amministrativo [anche per l'inoltro a tutto il personale amministrativo interessato]

e, p.c.:

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna
Al Consiglio Superiore della Magistratura

**Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito della riforma degli articoli 407 e 412 c.p.p.
Risoluzione del CSM in data 16 maggio 2018 [prot. P8767/2018 del 18 maggio 2018]**

La risoluzione del CSM di cui in oggetto, anche a seguito di varie interlocuzioni [tra cui, per quanto di interesse, anche l'audizione dello scrivente] pare in linea con quanto qui già stabilito nel distretto di Bologna, dopo gli incontri avuti per iniziativa del Procuratore generale [come già segnalato nella nota del 5 ottobre 2017, che si riallega, per comodità e completezza].

Tale risoluzione, che va letta unitamente, al fondamentale contributo reso dal Procuratore generale della Corte di cassazione in data 24 aprile 2018, autorizza alcune sintetiche indicazioni riassuntive.

In primo luogo, viene affermato a chiare lettere – in tal senso, di rilievo è la precisione offerta dal Procuratore generale, quale massimo esponente della magistratura requirente, nel settore della giurisdizione- che “l’istituto dell’avocazione non è connotato da automatismo applicativo”.

Al contrario, l’avocazione di che trattasi è da intendere come facoltativa, imponendolo, tra l’altro, il sistema dei rapporti tra procura della Repubblica e procura generale delineati dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 che – come più volte puntualizzato dal CSM- prevede l’attribuzione al procuratore generale di un potere di vigilanza nell’ottica non di una sovraordinazione gerarchica, ma, piuttosto, di una collaborazione istituzionale, preordinata alla tutela di valori di rango costituzionale, quali quelli finalizzati ad assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto del giusto processo.

Questa facoltatività viene declinata nel senso che l’avocazione per inerzia deve ispirarsi ad una sorta di “discrezionalità selettiva”, laddove la selezione – come già qui puntualizzato a livello distrettuale- deve esercitarsi solo rispetto alle ipotesi conseguenti e dimostrative di una effettiva



inattività del pubblico ministero - sia esso o no a lui imputabile- avendo riguardo ai fascicoli di “prioritaria trattazione”, secondo le indicazioni delle priorità stabilite dall’articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., nonché di quelle “ulteriori” “eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente”.

Si osserva nella risoluzione che “una iniziativa del procuratore generale che si estendesse *tout court* ai procedimenti considerati non prioritari si porrebbe in contrasto con la concorrente normativa primaria e secondaria ed andrebbe a stravolgere – fino a neutralizzarne gli effetti- le scelte legittimamente operate dai dirigenti degli uffici giudicanti e dalle sette procure della Repubblica, ai cui dirigenti riconosciuto, tra l’altro, il potere di organizzare il lavoro dell’ufficio in ossequio a criteri di priorità”.

E’ in questa prospettiva che ci si è già indirizzati in sede distrettuale, proprio a seguito dell’iniziativa assunta dal signor Procuratore generale.

Segnalo infatti –avendolo del resto già richiamato nella nota del 5 ottobre 2017- che nel Documento organizzativo del Procuratore generale si formalizza la previsione che le comunicazioni debbano riguardare i casi di inerzia “relativi esclusivamente ai procedimenti “prioritari” ex articolo 132 *bis* disp. att. c.p.p. e quelli ulteriori ritenuti “prioritari” nei progetti organizzativi delle singole procure.

A tal ultimo riguardo si rinvia al paragrafo 4 del Progetto organizzativo in essere nell’Ufficio, ove l’indicazione dei criteri di priorità adottati; a detta elencazione si aggiunge solo – quali ulteriori criteri legali – quelli di recente introdotti dalla disciplina di recente approvata che ha innovato il decreto legislativo n. 159 del 2011, ove si stabiliscono corsie di trattazione preferenziale per i procedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale [articolo 34 *ter* del decreto legislativo n. 159 del 2011] e per i processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni [ora, da intendere articolo 240 *bis* c.p.] [articolo 132 *bis*, comma 1, lettera *f bis*, disp. att. c.p.p.].

La comunicazione deve quindi riguardare detti fascicoli, e non invece [cfr. la già richiamata disciplina distrettuale compendiata nella nota del 5 ottobre 2017 e, adesivamente, la citata risoluzione del CSM, al §5] i procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del procuratore della Repubblica come prioritari.

Dalla comunicazione sono esonerati anche i fascicoli in ordine ai quali non vi è inerzia sostanziale.

Su tali casi ci è si soffermati nella nota del 5 ottobre 2017, laddove, in linea con le indicazioni del procuratore generale, si è affermata l’insussistenza dell’obbligo di informazione al procuratore generale e delle condizioni per l’avocazione, allorquando:

- le indagini siano state ultimate e il pubblico ministero abbia firmato l’atto di esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione e siano semplicemente in corso gli adempimenti di segreteria [ipotesi tipiche: il fascicolo è stato definito con richiesta di archiviazione e si verte nella fase del perfezionamento della notificazione dell’avviso ex articolo 408 c.p.p.; il fascicolo è stato definito con richiesta di fissazione della data di udienza, vuoi che la data sia ancora da comunicare, vuoi che sia stata comunicata e si sia nella fase di notificazione];



- il fascicolo sia in fase di articolo 415 bis. e siano solo in corso le notifiche [il Procuratore generale non ha condiviso, all'evidenza, la tesi proposta dallo scrivente secondo cui non vi sarebbe inerzia in caso di avviso predisposto, ma non ancora messo in notifica: tesi basata sul rilievo che, in tal caso, il pubblico ministero – inteso come magistrato- non è inerte e non si giustificerebbe l'avocazione solo per il trasferimento di competenza esecutiva amministrativa: l'inerzia giustificante l'obbligo di comunicazione sarebbe semmai quella che caratterizza la fase successiva al perfezionamento dell'*iter* previsto dall'articolo 415 bis allorquando il pubblico ministero, effettuata la notifica, decorso il termine per l'indagato, completate le attività sollecitate da quest'ultimo, non si sia determinato definitivamente [archiviazione/esercizio azione penale]];
- il pubblico ministero sia in attesa dell'informativa finale della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica o di una relazione (ad esempio, del curatore fallimentare) non ancora depositate;
- il pubblico ministero, ad esito di indagini complete, abbia richiesto misure cautelari o reali al giudice per le indagini preliminari ovvero un incidente probatorio e il ritardo dipenda dall'ufficio del giudice.

Ad analoga conclusione si è pervenuti per il caso di iscrizioni successive [non ovviamente quelle di mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta allorquando si renda necessario modificarne la qualificazione giuridica ovvero precisare l'esistenza di elementi circostanziali: in tal caso, il termine di durata delle indagini non muta, bensì] di fatti nuovi a carico della stessa persona o dello stesso fatto o di fatti nuovi a carico di altri [situazione in cui per tali iscrizioni si deve calcolare *ex nunc* il termine di durata], nel senso che si è affermato che in tale ipotesi il decorso infruttuoso del termine rilevante per la comunicazione debba individuarsi avendo riguardo alla ultima nuova iscrizione.

Sono indicazioni che vanno ribadite perché trovano integrale conforto nella risoluzione del CSM in data 16 maggio 2018, §5, laddove, infatti, si escludono dai procedimenti - per i quali sono scaduti i termini di cui all'articolo, 407 comma 3 bis, c.p.p. - oggetto della comunicazione:, oltre ai procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del procuratore della Repubblica come prioritari, anche:

- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;
- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata - se del caso opportunamente sollecitata - della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni [il "sollecito" alla polizia giudiziaria – deve aggiungersi- trova ragione d'essere nella prassi che deve seguirsi di fissare, da subito, un termine per la risposta in sede di delega];
- i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica [però opportunamente si evidenzia l'esigenza che il pubblico ministero provveda a "sollecitare" il consulente; esigenza - deve aggiungersi- sottesa anche al doveroso rispetto dei termini fissati in sede di conferimento dell'incarico];
- i procedimenti nei quali è all'esame del pubblico ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti in cui sia pendente al gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio;



- i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data di udienza;
- i procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente procedura prevista dalla legge;
- i procedimenti per i quali, pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso.

Nella risoluzione del CSM, va segnalato un importante passaggio che riguarda il corretto *modus agendi* rispetto a tutti i procedimenti che rientrando in astratto nella previsione di legge [termini scaduti; inerzia definitoria] non sono però direttamente riguardati dalla comunicazione qualificata come sopra ricostruita [ad esempio, perché “non prioritari”].

Qui il CSM [cfr. sempre nel §5] evidenzia che resta comunque ferma la necessità di una interlocuzione tra gli Uffici di primo e secondo grado, nell’ottica – è da ritenere- della doverosa collaborazione istituzionale.

Ed allora, si specifica che, rispetto a tali procedimenti, “il procuratore generale potrà richiedere, ove sussistenti particolari ragioni, le opportune informazioni del caso, secondo un *modus operandi* ormai consolidato che né la nuova formulazione della norma né l'intervento del Consiglio intende modificare. Si tratta però di ambito diverso da quello della discrezionalità selettiva che costituisce l'oggetto essenziale della presente risoluzione; in particolare, si tratta di un ambito di collaborazione istituzionale sul singolo procedimento, che andrà gestito secondo i consueti canoni e nel rispetto della normativa vigente”.

E' da ritenere, in proposito, perché in linea con i principi di leale collaborazione, che l'interlocuzione che dovesse attivarsi presupponga da ambo le parti la necessità di esplicitare e motivare le ragioni [della richiesta e della risposta] [cfr. risposta a quesito del CSM in data 6 aprile 2011].

Le comunicazioni – come già evidenziato nella nota del 5 ottobre 2017- dovranno essere effettuate dalle singole segreterie dei magistrati, con visto del magistrato interessato, perché è solo il singolo magistrato che può conoscere lo stato dei singoli fascicoli e adottare le determinazioni conseguenti in linea con quanto sopra indicato [anche le “specificazioni” sollecitate dal Procuratore generale]. Del resto, solo il singolo assegnatario potrà, nel caso, attivarsi, chiedendo al Procuratore generale, la proroga [“per non più di tre mesi”] dei termini di cui all’articolo 407, comma 3 *bis*, c.p.p.

Piuttosto per corrispondere alle indicazioni della risoluzione consiliare si richiama l’attenzione sull’esigenza di attivare una costante interlocuzione con lo scrivente da parte dei colleghi che si trovassero nelle condizioni di “inerzia” qui rilevanti onde verificarne le cause e le soluzioni organizzative.

Così aggiungendosi questa iniziativa individuale – necessaria per la conoscenza dello stato dei singoli fascicoli - alle periodiche verifiche dei carichi e delle pendenze che caratterizzano e accompagnano gli interventi di organizzazione e riorganizzazione.



Tema delicato è quello dello “scadenziario informatico” in ordine alla cui introduzione non può che attendersi l’attivazione della DGSIA del Ministero della giustizia [in tal senso ci si attiverà].

Per l’istante rimetto la questione all’attenzione del MAGRIF per verificare la possibilità di una soluzione interna consentita dalle professionalità presenti in ufficio.

E’ tematica già oggetto dell’incontro avutosi, in passato, presso la Procura generale, in ordine alla quale, per vero, una soluzione distrettuale sarebbe la più conveniente ed utile, anche per la possibilità di un più autorevole coinvolgimento delle articolazioni ministeriali, tanto più necessario per corrispondere alle esigenze complessive di informatizzazione su cui il CSM si sofferma soprattutto nel §6 della risoluzione in esame [adeguamento del SICP per estrarre i dati di riferimento, flussi informativi, ecc.] e che non possono essere soddisfatte per iniziativa individuale del singolo ufficio.

Quanto al significato normativo da attribuire al termine massimo di durata delle indagini il cui decorso infruttuoso è rilevante per fondare l’inerzia, ci si era già espressi nella nota del 5 ottobre 2017 nel senso che il termine massimo di durata delle indagini (da cui parte il nuovo termine di tre o quindici mesi decorso il quale scatta l’obbligo di comunicazione) dovesse intendersi quello stabilito dalla legge e in ipotesi prorogato dal giudice.

A conforto di tale interpretazione – non potendosi giustamente pronunciare il CSM: così nella risoluzione in esame- si è pronunciato il Procuratore generale della Corte di cassazione nelle linee guida del 24 aprile 2018 già menzionate.

Per il resto, non sembra che la risoluzione del CSM imponga ulteriori precisazioni, valendo allora integralmente le determinazioni già assunte in sede distrettuale per iniziativa del signor Procuratore generale, e la disciplina attuativa di cui alla già citata nota del 5 ottobre 2017.

Ivi anche, in allegato, i moduli e le modalità di formale comunicazione alla Procura generale.

Chiedo al collega Martorelli, quale MAGRIF, di verificare presso la DGSIA la disponibilità di un intervento solutore che possa consentire di introdurre lo scadenziario informatico di cui si è detto.

Ringrazio per l’attenzione.

Bologna, 1° giugno 2018

IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Giuseppe AMATO